

Licenziamento illegittimo: lavoratore deve adire il giudice entro 15 mesi
Tribunale Milano, sez. lavoro, sentenza 13.11.2009 ([Ezio Moro](#))

Il lavoratore illegittimamente licenziato deve adire l'Autorità Giudiziaria, entro 15 mesi dal licenziamento, pena la limitazione del risarcimento del danno spettante ai sensi dell'art. 18, [Statuto dei Lavoratori](#).

Con la sentenza 13 novembre 2009 il Tribunale di Milano ha ribadito il principio secondo cui, un lavoratore, sia pure illegittimamente licenziato, ha l'onere di adire l'Autorità Giudiziaria in tempi ragionevoli, pena la limitazione del risarcimento dovuto ai sensi dell'art. 18, [Statuto dei Lavoratori](#) (in tali termini v. Tribunale di Milano 20 febbraio 2006, in *Il Lavoro Nella Giurisprudenza 2006*, 11 1139).

Nel caso di specie, un lavoratore licenziato per giusta causa ha depositato il ricorso ex art. 414 c.p.c. a distanza ben di due anni e quattro mesi dal licenziamento. Il Giudice del Lavoro, pur ritenendo il licenziamento intimato illegittimo in quanto privo di giusta causa, ha, del tutto condivisibilmente, ritenuto che l'inerzia del lavoratore non possa essere fatta gravare esclusivamente sul datore di lavoro.

La sentenza in esame, dunque, ha fatto una concreta applicazione del secondo comma dell'[art. 1227 c.c.](#), che impone al creditore di limitare, usando l'ordinaria diligenza, le conseguenze pregiudizievoli del danno subito, pena la limitazione del risarcimento.

Ma qual è il tempo ragionevole per chiedere tutela in sede giurisdizionale?

Il Giudice del Lavoro ha risposto a tale quesito affermando che un periodo massimo di quindici mesi costituisca un tempo sufficiente e ragionevole per adire l'Autorità Giudiziaria e che dunque a tale periodo deve essere rapportato il danno che il datore di lavoro deve risarcire (a cui, però, si dovrà aggiungere il periodo di durata del processo, ovviamente non dipendente dalla volontà del lavoratore).

(Altalex, 12 febbraio 2010. Nota di [Ezio Moro](#))

| [licenziamento illegittimo](#) | [licenziamento](#) | [lavoratore](#) | [Ezio Moro](#) |

Tribunale di Milano

Sezione Lavoro

Sentenza 13 novembre 2009

Repubblica Italiana

In nome del Popolo Italiano

Il Giudice di Milano

Dr. Tullio Perillo quale giudice del lavoro

ha pronunciato la seguente

Sentenza

nella causa promossa

da

XXXXXXX, con l'Avv.to, presso lo studio del quale in Milano Via, ha eletto domicilio

RICORRENTE

contro

YYYYYYY, in persona del legale rapp.te pro tempore, con gli Avv.ti Claudio Moro. Ezio Moro e Luca Failla, selettivamente domiciliata presso il loro studio in

RESISTENTE

OGGETTO: impugnazione licenziamento per giusta causa.

All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti.

FATTO E DIRITTO

Con ricorso al Tribunale di Milano, quale Giudice del Lavoro, depositato in data 7.3.2008, XXXXXX ha convenuto in giudizio YYYYYYYYY per l'accertamento della illegittimità del licenziamento intimatogli in data 8.11.2005, e la conseguente condanna della convenuta a reintegrarlo nel

posto di lavoro e a risarcirgli il danno ai sensi dell'art. 18 S.L.; in via subordinata ha chiesto di statuire nei suoi confronti la minore sanzione proporzionata alla fattispecie contestatagli con lettera del 16,9.06; con vittoria di spese.

Si è ritualmente costituita in giudizio YYYYYYY contestando in fatto e in diritto l'avversario ricorso; in via subordinata la resistente ha chiesto di accertarsi in ogni caso la legittimità del licenziamento per giustificato motivo soggettivo; con vittoria di spese.

il ricorso, per i motivi di seguito esposti, è fondato.

...omissis...

Per tutte le suesposte ragioni deve essere dichiarata l'illegittimità del licenziamento intimato al ricorrente in data 8.11.2005 e ordinato da YYYYYYYYY l'immediata reintegra di XXXXXXXX nel posto di lavoro, considerato che non è contestato che per la società trovi applicazione il regime della c.d. tutela reale.

Quanto al risarcimento dei danni, che a mente dell'art. 18 S.L. ammonta alle retribuzioni (sulla base della retribuzione globale di fatto pari ad € 1.132,08 come dedotto dalla stessa parte ricorrente) dal giorno del licenziamento alla reintegra, occorre innanzitutto rilevare che, a fronte di un licenziamento intimato in data 8.11.2005 il relativo ricorso avanti alla sezione lavoro è stato depositato solamente in data 7.3.2008.

Ritiene questo giudice che l'inerzia del lavoratore nell'adire in tempi ragionevoli l'autorità giudiziaria non possa e non debba essere fatta gravare esclusivamente sul datore di lavoro ma, al contrario, debba essere valorizzata ex art. 1227 cc, avendo contribuito, nei termini di seguito esposti, ad aggravare l'entità del danno. L'entità del risarcimento del danno a seguito dell'accertamento della illegittimità del licenziamento è, come noto, commisurata dal legislatore alla retribuzione globale di fatto maturata dal giorno del licenziamento fino a quello della reintegra. Tuttavia la ratio della norma non può essere portata fino al punto di far gravare sul datore di lavoro conseguenze risarcitorie che, pur trovando la loro causa accidentale nell'illegittimo licenziamento, siano essenzialmente determinate da una condotta quantomeno negligente del danneggiato. Tale principio ha già trovato accoglimento dalla giurisprudenza della Suprema Corte nei casi in cui è stata riconosciuta la possibilità di effettuare la "compensatio lucri cum danno" detraendo l' "aliunde perceptum" dalle retribuzioni dovute al ricorrente da parte del datore di lavoro (cfr in tal senso : Cassazione SSUU. n. 12194 del 13.8.02; Cassazione n. 8494 del 28.5.2003.). In tal caso non ci si trova, evidentemente, di fronte ad un comportamento colpevolmente inerte del lavoratore, ma ciò che rileva è l'affermazione del principio generale secondo cui la misura del danno deve essere determinata evitando che possa esservi una locupletazione del danneggiato, che, di certo non può "arricchirsi" oltre quella che è l'effettiva misura del pregiudizio subito.

Orbene, nel caso in esame, riconoscere al ricorrente il risarcimento per l'intero periodo trascorso tra il licenziamento e la sentenza di reintegrazione comporterebbe una ingiustificata valorizzazione del comportamento colposamente inerte del lavoratore nell'attivare la fase giudiziale.

Così facendo, tuttavia, si arriverebbe a riconoscere la legittimità di condotte viceversa chiaramente contrarie ai più elementari canoni di buona fede e correttezza che di certo vigono anche rispetto allo strumento processuale, di cui non si deve abusare per ottenere un illegittimo incremento del danno liquidato.

Nel caso di specie XXXXXXXX è stato licenziato in data 8.11.2005 ed ha presentato il ricorso giudiziale in data 7.3.2008 a distanza di ben 28 mesi senza allegare alcun plausibile motivo che giustifichi tale ritardo nell'esercizio del proprio diritto ad impugnare il licenziamento illegittimo.

Questo giudice ritiene che un periodo di 15 mesi sarebbe stato assolutamente sufficiente perché il lavoratore e per lui il suo difensore adisse il giudice per l'affermazione dell'illegittimità del licenziamento. E a tale periodo di 15 mesi deve quindi essere limitato il diritto al risarcimento del danno, cui va aggiunto il periodo di durata del processo di certo non imputabile al ricorrente.

Pertanto tenuto conto della retribuzione globale di fatto di XXXXXXXX, pari ad € a questi spetta un risarcimento di € lordi pari a 34 mensilità della retribuzione globale di fatto oltre interessi e rivalutazione. Da tale somma deve peraltro essere detratto quale aliunde perceptum quanto percepito dal ricorrente medio tempore; in data odierna la parte attrice ha depositato sub. docc. da 45 a 49 la relativa documentazione. La convenuta va altresì condannata a versare i contributi di legge per l'intero periodo di avvenuta interruzione del rapporto di lavoro. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

Sentenza provvisoriamente esecutiva ex art. 431 c.p.c.

P.Q.M.

dichiara l'illegittimità del licenziamento intimato a XXXXXXXX in data 8.11.2005; ordina a YYYYYYY l'immediata reintegra di XXXXXXXX nel posto di lavoro con le stesse mansioni o in mansioni equivalenti; condanna YYYYYYY a risarcire al ricorrente il danno determinato nella misura di € pari a 34 mensilità della retribuzione globale di fatto oltre interessi e rivalutazione dal licenziamento al saldo effettivo, detratto, quale aliunde perceptum, quanto risultante dai documenti da 45 a 49 di parte ricorrente, nonché a versare i contributi di legge per l'intero periodo di avvenuta Interruzione del rapporto di lavoro; condanna YYYYYYYYYY a rimborsare a XXXXXXXX le spese di lite che si liquidano in complessivi € oltre accessori.

Sentenza esecutiva.

Milano, 13.11.2009.

(da www.altalex.it)